



NEWSLETTER N. 432 del 15 settembre 2017

- [Regolamento privacy, come scegliere il responsabile della protezione dei dati](#)
- [Ced del Viminale, definite le procedure privacy](#)
- [A Hong Kong la 39^ Conferenza mondiale delle Autorità privacy](#)
- [Avvocati e crediti formativi: ok al riconoscimento via webcam](#)

Regolamento privacy, come scegliere il responsabile della protezione dei dati

Le prime indicazioni del Garante: necessarie competenze specifiche non attestati formali

Le pubbliche amministrazioni, così come i soggetti privati, dovranno scegliere il [Responsabile della protezione dei dati personali \(RPD\)](#) con particolare attenzione, verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche. Non sono richieste attestazioni formali sul possesso delle conoscenze o l'iscrizione ad appositi albi professionali. Queste sono alcune delle indicazioni fornite dal Garante della privacy alle prime richieste di chiarimento in merito alla nomina di questa nuova importante figura - introdotta dal Regolamento UE 2016/679 - che tutti gli enti pubblici e anche molteplici soggetti privati dovranno designare non più tardi del prossimo maggio 2018.



Nella nota inviata a un'azienda ospedaliera l'Ufficio del Garante ricorda che i Responsabili della protezione dei dati personali - spesso indicati con l'acronimo inglese DPO (Data Protection Officer) - dovranno avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Nella selezione sarà poi opportuno privilegiare soggetti che possano dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, magari documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello raggiunto). Gli esperti individuati dalle aziende ospedaliere, ad esempio, in considerazione della delicatezza dei trattamenti di dati effettuati (come quelli sulla salute o quelli genetici) dovranno preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno pressoché esclusivo nella gestione di tali compiti.

L'Autorità ha inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali. Tali attestati, rilasciati anche all'esito di verifiche al termine di un ciclo di formazione, possono rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina ma, tuttavia, non equivalgono a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD. La normativa attuale, tra l'altro, non prevede l'istituzione di un albo dei "Responsabili della protezione dei dati" che possa attestare i requisiti e le caratteristiche di conoscenza, abilità e competenza di chi vi è iscritto. Enti pubblici e società private dovranno quindi comunque procedere alla selezione del RPD, valutando autonomamente il possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti da assegnati.

Il Garante si riserva di fornire ulteriori orientamenti, che saranno pubblicati sul sito istituzionale, anche all'esito dei quesiti e delle richieste di approfondimento sul Regolamento privacy, raccolti nell'ambito di [specifici incontri che l'Autorità ha in corso con imprese e Pubblica Amministrazione](#).

Ced del Viminale, definite le procedure privacy

Chiesto il divieto assoluto di scaricare dati in forma massiva e ribaditi tempi ridotti di conservazione

Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica che disciplina le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, cancellazione e integrazione delle informazioni e dei dati registrati nel Centro elaborazione dati del Viminale [doc. web n. [6826534](#)]. Per innalzare ulteriormente il livello di protezione, il Garante ha però chiesto al Ministero dell'Interno di esplicitare il divieto assoluto per gli operatori autorizzati all'accesso di poter scaricare i dati contenuti nel sistema in forma massiva con qualunque mezzo, ad esempio tramite chiavette usb. L'Autorità, inoltre, ha ribadito la necessità di stabilire tempi di conservazione dei dati più brevi e commisurati alle finalità della raccolta, rispetto a quelli attuali, ritenuti immotivatamente lunghi. Analogo rilievo era già stato

